

**COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA/PARCO
DELL'ADAMELLO - BRENO - BS**

**CONTRATTO DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE DI SERVIZIO
DI SUPPORTO TECNICO AL RUP**

L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di Settembre nella sede della Comunità Montana di Valle Camonica sita in Breno, Piazza Tassara, n. 3

TRA

la Comunità Montana di Valle Camonica, ente gestore del Parco dell'Adamello, con sede in Breno (BS), Piazza F. Tassara, 3, (C.F. n. 01766100984) rappresentata dal dott. Guido Pietro Calvi, in qualità di Responsabile del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale nominato con decreto del Presidente n. 1/2022 prot. n. 0000133 Cl 1.1 in data 10/01/2022;

E

la sig.ra _____, nata a _____ il _____ - C.F. _____ P.IVA _____,
libero professionista con Studio in _____, Via _____, iscritto all'Ordine degli architetti
della provincia di _____ al n. _____

PREMESSO CHE

nell'ambito dei finanziamenti di cui alla Legge Regionale N. 9/2020 - "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA" il Servizio Parco Adamello e tutela ambientale dell'Ente è impegnato rispettivamente:

- a valere sulla DGR 30/11/2020 N° XI/3962 E D.D.U.O. N° 10689 DEL 03/08/2021 "INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME", all'attuazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica "riqualificazione infrastrutturale della ciclovia dell'Oglio in Valle Camonica attraverso interventi di nuove realizzazioni e manutenzione straordinaria" per un importo complessivo di € 3.450.000,00, approvato con Deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Ente n. 142 del 11.07.2022;

- a valere sulla DGR 15/12/2021 N° 5692 "Piano Lombardia L.R. 9/2020: assegnazione di contributi regionali per il potenziamento strutturale e infrastrutturale dei parchi regionali e delle riserve naturali istituite, ai sensi

della L.R. N.12/2011, art. 8, comma 5.” all’attuazione del programma di 3 interventi previsto, per il quale è in corso di predisposizione da parte dei servizi tecnici dell’Ente la documentazione finalizzata alla partecipazione ad apposito bando per l’assegnazione di un contributo straordinario di € 950.000,00 per interventi da farsi all’interno del territorio del Parco dell’Adamello.

L’attuazione degli interventi di cui sopra è soggetta ad una tempistica ristretta e presenta un elevato grado di complessità legato in particolare alle fasi di acquisizione degli accordi preventivi, autorizzative e di gestione del progetto che richiedono un supporto tecnico specifico a supporto dell’attività del Servizio ed in particolare a supporto del Responsabile del Procedimento per le attività allo stesso affidate.

Considerando che risulta applicabile l’art. 24 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alle attività del Responsabile del Procedimento possano essere affidate ai soggetti di cui all’art. 46 (tra cui professionisti singoli). L’art. art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede inoltre che tali incarichi, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Parco Adamello e T.A. n° in data

con la quale è stato disposto l’affidamento dell’incarico di cui sopra a professionisti esterni all’Ente;

SI STIPULA E SI CONVIENE

1 – OGGETTO

L’oggetto dell’incarico consiste nell’espletamento delle attività di supporto tecnico e amministrativo all’attività del RUP riferita ai procedimenti riguardanti gli interventi previsti nell’ambito di cui alla Legge Regionale N. 9/2020 - “Interventi Per La Ripresa Economica” in carico al Responsabile del servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale della Comunità Montana di Valle Camonica, con particolare riferimento ai procedimenti connessi:

1. Al finanziamento di cui alla DGR 30/11/2020 N° XI/3962 E D.D.U.O. N° 10689 DEL 03/08/2021 “interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le province autonome” – rif. progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con Deliberazione della Giunta Esecutiva dell’Ente n. 142 del 11.07.2022 “riqualificazione infrastrutturale della ciclovia dell'Oglio in Valle

Camonica attraverso interventi di nuove realizzazioni e manutenzione straordinaria” per un importo complessivo di €3.450.000,00,;

2. Al finanziamento di cui alla DGR 15/12/2021 N° 5692 “Piano Lombardia L.R. 9/2020: assegnazione di contributi regionali per il potenziamento strutturale e infrastrutturale dei parchi regionali e delle riserve naturali istituite, ai sensi della L.R. N.12/2011, art. 8, comma 5.” - 3 interventi per un contributo straordinario previsto di €950.000,00 per azioni di manutenzione sentieri e ampliamento superfici a parcheggio da farsi all'interno del territorio del Parco dell'Adamello, dei quali l'importo dei lavori da eseguirsi di competenza del servizio Parco Adamello e Tutela ambientale dell'Ente ammonta ad €380.000,00 e come approvati con Deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Ente n. 142 del 11.07.2022.

Art. 2 – CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE

Oltre all'espletamento delle normali attività tecnico-amministrative di istruttoria procedimentale, i contenuti della prestazione di cui al precedente art. 1 potranno comprendere, nei limiti delle specifiche competenze professionali dell'affidatario:

- Supporto al RUP per il coordinamento delle prestazioni progettuali nei vari livelli predisposte dai progettisti interni ed esterni alla Comunità Montana di Valle Camonica in relazione, anche mediante la produzione di elaborati tecnici dedicati;
- Supporto al RUP per la programmazione e la gestione degli appalti di lavori, servizi, forniture connessi ai procedimenti, compreso il supporto alla gestione amministrativa legata all'accesso dei contributi;
- Supporto al RUP per verifica dei livelli di progettazione e per la validazione dei progetti;
- Supporto al RUP nello svolgimento delle procedure comprese le attività finalizzate all'acquisizione delle aree e degli accordi con i privati per la parte di competenza dell'Ente;
- Supporto nel proporre l'indizione e la definizione delle conferenze dei servizi, degli accordi e di quanto necessario per mantenere i rapporti con gli enti terzi interessati alle opere in progetto;

L'incaricato si impegna a svolgere le attività assegnate nel rispetto delle scadenze e modalità concordate con il RUP. Il professionista dovrà altresì collaborare con le altre strutture interne dell'Amministrazione, previ accordi con il Responsabile del Procedimento e dovrà partecipare a tutti gli incontri, riunioni, sopralluoghi in cantiere, presso gli Enti autorizzativi, ad ogni titolo indette dal RUP o dalla struttura interna all'Amministrazione.

Al fine di coordinare le attività previste a supporto dell'ufficio dovrà essere garantita la presenza presso la sede del Servizio Parco Adamello e tutela ambientale dell'Ente in 3 accessi a settimana indicativamente per:

1. Fase 1 anno 2022– periodo settembre 2022- fine Aprile 2023, 66 giornate complessive totali;
2. Fase 2 anno 2023 – periodo inizio Maggio 2023- fine Aprile 2024, 66 giornate complessive totali – opzionale per la Comunità Montana di Valle Camonica;

Si specifica che l'Ente si riserva o meno di confermare l'incarico per il periodo inizio Maggio 2023 - fine Aprile 2024 - Fase 2 - e che tale conferma verrà eseguita con invio di specifica lettera richiamante il presente disciplinare da eseguire prima della scadenza della Fase 1. In caso di mancata conferma l'incarico si intende concluso al 30 aprile 2023.

Le modalità effettive saranno concordate con il Responsabile del Procedimento in relazione allo sviluppo progettuale. Nell'ambito delle attività oggetto di affidamento, l'incaricato è autorizzato ad utilizzare strutture, strumentazioni, nonché mezzi di trasporto dell'Ente (questi ultimi in presenza almeno di un componente dell'Ente).

Art. 3 – COMPENSO E PAGAMENTI

Il compenso per l'attività oggetto del presente contratto è fissato in € 38.438,40 (diconsi in lettere Euro trentottomila quattrocentotrentotto/40) oltre Cassa professionale - IVA esente a termini di legge per complessivi €39.975,94.

I pagamenti saranno liquidati in tre rate a Novembre 2022, Febbraio 2023, Aprile 2023, Agosto 2024, Dicembre 2024, Aprile 2024 salvo eventuale conguaglio ad ultimazione dell'incarico e con riferimento a quanto svolto nel periodo. I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di regolari fatture. Sulle somme fatturate verranno applicate le ritenute d'acconto a norma di legge.

La fattura deve recare obbligatoriamente il seguente codice CIG ZC637DCA74

Art. 4 – PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO E PENALI

Il servizio decorre dalla data dell'atto di incarico e l'avvio dello stesso potrà avvenire in via d'urgenza e sotto riserve di legge, anche prima della firma del contratto. Il servizio avrà una durata di circa 20 mesi naturali e consecutivi e terminerà non oltre il 30/04/2024, fatta salva la conferma dell'opzione di rinnovo del servizio ad Aprile 2023.

Nel caso di mancato rispetto dei termini concordati con il RUP per l'esecuzione della prestazioni, ovvero nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali (art. 108 comma 3 e 4 D.Lgs. 50/2016), per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale. La penale è contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Sono fatti salvi i ritardi o gli inadempimenti non imputabili direttamente al Professionista e derivanti da cause di forza maggiore. In tali ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati.

L'ammontare complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'ipotesi di risoluzione contrattuale in danno. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Le penali saranno applicate, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, previa contestazione scritta del ritardo o dell'inadempimento e assegnazione di un termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Sono dovuti dal professionista i danni subiti dall'Amministrazione in seguito a risoluzione contrattuale, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del contratto affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni l'Amministrazione può trattenere qualsiasi somma maturata a credito del professionista in ragione della progettazione eseguita

Art. 5 – ASSICURAZIONI E GARANZIE

Il tecnico incaricato assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri eventuali dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità. A tal fine dovrà essere coperto da idonea assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza ai sensi dell'art. 10 comma 5 del DPR 207/2010 riferita al presente affidamento per attività di supporto al RUP.

Al riguardo, si dà atto che il professionista ha presentato polizza emessa da Lloyd's Insurance Company – nr. A122C657205-LB con un massimale di €1.500.000,00 relativa alla responsabilità civile professionale in

corso di validità. Il Professionista si impegna a rinnovare tale assicurazione fino al termine del presente incarico. Si ritiene inoltre di esonerare l'affidatario dalla costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 6 – RECESSO DALL'INCARICO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Professionista potrà recedere per giusta causa, ai sensi dell'art. 2237 comma 2 del Codice Civile. In tale caso avrà diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato alla Comunità Montana. Il recesso dall'incarico da parte del libero professionista in fase di esecuzione in assenza di gravi e giustificati motivi, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

La Comunità Montana di Valle Camonica si riserva la facoltà – richiamato l'art. 2237 del Codice Civile – di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento con provvedimento motivato. In tal caso, il Professionista ha diritto ad ottenere la corresponsione dell'onorario e delle spese sostenute per il lavoro effettuato sino alla data della sospensione, se svolto in conformità al presente disciplinare e tecnicamente corretto.

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi: ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superiore a 15 (quindici) giorni; inadempienze alle condizioni di cui al presente atto che abbiano determinato la notifica, da parte del RUP, di tre consecutive diffide ad adempiere nei termini, stabiliti in rapporto al grado dell'urgenza ed alla natura della prestazione oggetto di diffida (comunque non inferiori alle 24 ore).

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Ente in conseguenza dell'inadempimento.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 62/2013, costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

Art. 7 - INCOMPATIBILITA' E PATTO DI INTEGRITA'

Il Professionista dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità con la prestazione professionale richiesta ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, ordinamento professionale e contrattuale e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.

Il Professionista, nel caso svolga servizio di supporto al RUP durante la direzione lavori, non appena è conosciuta l'identità dell'aggiudicatario/esecutore dei lavori, qualora avesse rapporti professionali con questi, ne deve segnalare l'esistenza alla Comunità Montana alla cui valutazione discrezionale è rimesso l'esame della sostanziale incidenza di detti rapporti sulla fase dell'esecuzione dei lavori.

Al professionista, relativamente alla fase di direzione dei lavori, è precluso, dal momento dell'aggiudicazione, e fino alla regolare esecuzione e collaudo, accettare incarichi professionali dall'appaltatore.

Il professionista dichiara altresì di avere preso visione e di essere a conoscenza del Patto di Integrità in attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Comunità Montana di Valle Camonica (rif. art. 1 Legge 190/2012), di accettarlo ed approvare la disciplina dello stesso con riguardo all'affidamento di cui trattasi.

Art. 8 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti condizioni, si fa riferimento alle norme del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) e del relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n.207/2010, per quanto applicabili e del Codice Civile.

L'incaricato, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente tali norme e si impegna all'osservanza delle stesse.

Art. 9 – MODALITA' DI STIPULAZIONE, SPESE CONTRATTUALI, VALIDITA'

Il presente disciplinare è impegnativo per il professionista affidatario subito dopo la presentazione dell'offerta, mentre per la Comunità Montana lo diverrà solo dopo la firma del contratto.

Il contratto sarà stipulato mediante lettera commerciale nella forma commerciale elettronica e firma digitale.

Altre spese relative alla stipula del contratto sono a carico del professionista affidatario.

Art. 10 - ADEMPIMENTI EX LEGGE N.136/2010

L'affidatario dichiara di ben conoscere ed accettare tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010 provvederà a comunicare le coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti.

L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Comunità Montana di Valle Camonica ogni variazione relativa alle notizie fornite sopra entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo. Ogni transazione posta in essere e relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice C.I.G. come previsto dall'art.3 comma 5 della Legge n.136/2010. Ai sensi dell'art.3 comma 8 della predetta legge, il presente contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dallo stesso contratto vengano eseguite senza avvalersi di Istituti bancari o della Società Poste italiane S.p.A. ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 11 – INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 del Regolamento 2016/679/UE)z

La Comunità Montana ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a rpd@cmvallecamonica.bs.it. I dati raccolti sono trattati solo nell'ambito del procedimento di cui al presente contratto. Il trattamento è svolto per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Titolare del trattamento: Comunità Montana di Valle Camonica, Piazza Tassara n. 3 – Breno (BS)

Tel. 0364/324011 – e-mail: info@cmvallecamonica.bs.it.

I dati raccolti sono conservati per l'intera durata del contratto in essere e possono essere comunicati ad esempio altri enti pubblici coinvolti nella gestione tecnica ed amministrativa del progetto. I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto della Comunità Montana, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. I dati non sono trasmessi fuori dall'Unione Europea.

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo rpd@bimvallecamonica.bs.it (oppure rpd@cmvallecamonica.bs.it).

L'interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 12 - CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero insorgere derivanti dall'attuazione del presente contratto e che non si fossero potute definire in via amministrativa, sarà competente il Foro di Brescia.

Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria.

Breno,

Il tecnico

Il Responsabile del Servizio Parco Adamello e

Tutela Ambientale

Dott. Guido Calvi